

(179) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50) e originarie della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 è pari al 22,3 %.

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per le importazioni di ruote di alluminio per veicoli di cui alla voce NC 8716, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con il codice NC ex 8716 90 90, nel campo corrispondente della dichiarazione è inserito il codice TARIC 8716 90 90 15 o 8716 90 90 50. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero e dell'origine dei pezzi importati con questo codice.

Articolo 3

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui agli articoli 1 e 2, nel campo corrispondente della dichiarazione è inserito il numero di pezzi dei prodotti importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

23CE0645

